

## □ **Mozione n. 86**

*presentata in data 15 febbraio 2016*

a iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia

**“Rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e degli Enti e Società facenti parte del sistema regionale”**

### **L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

Premesso:

- che i gravissimi episodi di terrorismo verificatisi il 13 novembre dello scorso anno a Parigi, oltre ad aver acuitizzato lo stato di tensione con il quale i Paesi Occidentali già convivono da numerosi anni, hanno inevitabilmente indotto gli stessi Paesi a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza, per quanto riguarda, in particolare, i presidi strategici, al fine di garantire il più possibile l'incolumità dei cittadini;
- che, nel nostro Paese, alcune aree soggette a possibile attacco sono individuabili anche all'interno del territorio marchigiano e, tra queste, anche le strutture pubbliche regionali, relativamente alle quali occorre elevare gli standard di sicurezza interni, onde fornire maggiori garanzie ai dipendenti, agli operatori e agli utenti esterni;

Ritenuto:

- che, quindi, sussiste la necessità di assicurare la massima efficacia ai controlli, prevedendo l'attuazione di misure idonee a precludere la possibilità, per chi accede e permane all'interno degli edifici in questione, di occultare, in vario modo, i propri connotati fisici e celare la propria identità;
- che le tradizioni o i costumi religiosi non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione, ai sensi dell'art.5 della Legge n.152/1975, rispetto alle esigenze di sicurezza all'interno delle strutture regionali;
- che, peraltro, trattasi di raccomandazioni coerenti con le vigenti norme nazionali tenuto conto che, nello specifico, l'art.85 del Regio Decreto n.773/1931 così recita: “E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da Euro 10,00 (lire 20.000) a Euro 103,00 (lire 200.000). E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 10,00 (lire 20.000) a Euro 103,00 (lire 200.000)”;
- che, inoltre, l'art.5 della Legge n.152/1975 così prevede: “E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza”;
- che, quindi, trattasi di norme che vietano l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in occasione di manifestazioni, di qualsiasi mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, prevedendo sanzioni per chi contravviene alle disposizioni stesse;

Rilevato:

- che si rende necessario provvedere al rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli Enti e Società facenti parte del sistema regionale, in attuazione della normativa sopra richiamata, per quanto concerne il divieto di accesso e permanenza nelle sedi istituzionali di cui sopra da parte di chi occulti i propri connotati fisici e ne impedisca, così, l'identificazione;

tutto ciò premesso,

## **IMPEGNA**

- 1) la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza a disporre, in attuazione dell'art.85 del Regio Decreto n.773/1931 e dell'art.5 della Legge n.152/1975, l'adozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, di identificazione e della sicurezza, che vietino l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle sedi istituzionali dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e degli Enti e Società facenti parte del sistema regionale.